



S E N T E N Z A N . 4 3 5 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74136

R I P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata (omissis) rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Campese e Raffaele Manfrellotti (entrambi del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Giovanni Porzio (centro direzionale - isola G8) presso lo studio del primo di tali difensori;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso proposto dinanzi al tribunale di Napoli Nord nel 2020 (omissis) (omissis) ha evidenziato di esser l'unica figlia e, quindi, l'esclusiva erede di (omissis) *ex* docente nella scuola pubblica collocato in quiescenza nel 1999 e deceduto il 13 febbraio 2014, e di (omissis); ed ha lamentato che a costei, pur avendo

acquisito alla morte del marito il diritto alla pensione di reversibilità, quest'ultima non era mai stata attribuita, né le erano stati pagati i relativi ratei sino alla data del 21 febbraio 2015 in cui, a propria volta, la (omissis) stessa era venuta a mancare. Perciò la (omissis) ha domandato il pagamento di quei ratei della pensione di reversibilità, comprensivi della tredicesima mensilità.

Altresi l'odierna ricorrente ha soggiunto che, con sentenza n° 2025/2023, l'adito tribunale aveva declinato la giurisdizione ordinaria in favore di questa Corte. Perciò lei ha riproposto dinanzi a questa Sezione il giudizio stesso, mediante atto depositato l'8 novembre 2023 nel quale ha ribadito la domanda originaria.

2. Con comparsa depositata il 6 marzo 2024 si è costituito l'INPS, eccependo che la (omissis) non aveva mai chiesto l'attribuzione della pensione di reversibilità; e che, oltretutto, neppure l'odierna avente causa aveva mai presentato istanza in tal senso, quantunque essa risultasse indispensabile per evidenziare il novero degli eventuali eredi e le quote rispettivamente loro spettanti. Inoltre l'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale di eventuali ratei spettanti alla (omissis)

3. All'udienza del 18 marzo 2024 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va osservato che la sentenza n° 2025/2023 è stata emessa dal tribunale di Napoli Nord il 12 aprile 2023; e che, in virtù dell'art. 327 c.p.c. e nell'inapplicabilità della sospensione feriale trattandosi di un giudizio disciplinato dal rito del lavoro, quella pronuncia è passata in giudicato il 12 ottobre di quello stesso anno. Perciò la successiva riproposizione del giudizio stesso, avvenuta dinanzi a questa Sezione l'8 novembre 2023, si appalesa rispettosa del termine di tre

mesi dal passaggio in giudicato della declinatoria della giurisdizione da parte del primo giudice, quale contemplato dal comma 2 dell'art. 59 della legge n° 69/2009.

5. Peraltro è ivi soggiunto che, grazie alla tempestiva riproposizione del giudizio *a quo*, "... sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute".

Orbene nella predetta sentenza il tribunale ha rilevato che l'INPS, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si era costituito: talché ne ha dichiarato la contumacia. Quindi, poiché il processo instauratosi grazie alla tempestiva riproposizione dinanzi al giudice a cui sia stata ascritta la giurisdizione costituisce la naturale prosecuzione di un unico giudizio (*ex multis*: Cass. n° 4484/2013), ai sensi del comma 2 dell'art. 416 c.p.c., pacificamente applicabile al giudizio *a quo*, quella contumacia ha comportato la decadenza dell'INPS dalla facoltà di sollevare un'eccezione in senso stretto: qual è certamente quella di prescrizione (in tal senso: Cass. n° 17643/2020), poi dedotta per la prima volta dinanzi a questa Sezione.

Ad abundantiam può soggiungersi che pure dinanzi a questa Corte, con l'introduzione del comma 2 dell'art. 156 c.g.c., è stata pienamente recepita la previsione di cui all'art. 416 c.p.c.: dovendosi perciò reputare superato il principio già enunciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n° 6/2001.

6. Infine, sempre sul piano preliminare, deve condividersi l'indicazione di questa Corte quale giudice munito di giurisdizione: alla luce di una nota inviata all'INPDAP il 10 novembre 1999 dall'allora Provveditorato agli studi di Napoli, in merito alla "riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione" di (omissis) Perciò appare indubbio che tale pensione, contraddistinta dal numero di iscrizione

12269597 (all. 6 al ricorso originario, a cui sono riferiti anche gli altri documenti di sèguito richiamati) peraltro rinvenibile anche in un cedolino pensionistico di gennaio 2011 (all. 5), concernesse il servizio prestato dal *de cuius* alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione; e che, quindi, essa rientri fra le tipologie di pensione devolute alla giurisdizione contabile.

7. Venendo al merito, è dimostrato *in facto*, dal certificato di stato di famiglia (all. 4), che (omissis)(omissis)è deceduto il 13 febbraio 2014; e che sua moglie (omissis) è venuta a mancare il 21 febbraio dell'anno successivo.

Appare altresì evidente, nel silenzio dell'INPS, che questi abbia cessato il pagamento della pensione diretta contestualmente alla dipartita del (omissis)

8. Ciò posto, in caso di morte del pensionato la liquidazione della pensione ordinaria di reversibilità è disciplinata dall'art. 160 del D.P.R. n° 1092/1973: sul quale mette conto di soffermarsi, a causa di un refuso nella nota banca dati normativa reperibile nel sito Internet *www.normattiva.it*. Infatti quest'articolo, come nitidamente desumibile dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 maggio 1974,

Art. 160.

(Liquidazione in caso di morte del pensionato)

In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.

Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite, titolare di pensione di reversibilità.

Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati.

originariamente era composto da tre commi, del seguente tenore letterale:

- “in caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova”;
- “senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso ... del coniuge superstite, titolare di pensione di reversibilità”;
- “per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati”.

Poi, dall'art. 31 della legge n° 177/1976, “... sono [stati] aggiunti ...” due commi: dai quali, in quello che perciò diveniva il quarto comma, era sancito che “con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di reversibilità a favore della vedova ... anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 [del D.P.R. n° 1092/1973 stesso, a mente del quale “... nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della reversibilità della pensione, le generalità del coniuge ...”] e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato”.

Infine, in virtù dell'art. 6 del D.P.R. n° 138/1986, esclusivamente “il secondo comma ... è [stato così] sostituito dal seguente” comma: “senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso ... del coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità, nonché in favore del coniuge superstite ... del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette”.

Conclusivamente l'art. 160, non più novellato dopo il 1986, è composto:

- dall'originario primo comma, rimasto immutato;
- dal secondo comma, quale sostituito in virtù dell'art. 6 del D.P.R. n° 138/1986;
- dall'originario terzo comma, anch'esso mai novellato al pari del primo comma;
- dal quarto e dal quinto comma, introdotti dall'art. 31 della legge n° 177/1976.

9. Così esattamente ricostruito il dato normativo, dai primi due commi appare evidente come la pensione di reversibilità, non soltanto in favore della vedova, ma anche degli orfani di qualsiasi età una volta che costei fosse a sua volta deceduta dopo aver conseguito il diritto alla predetta pensione, dovesse venir attribuita dall'ente pensionistico "senza provvedimento formale". E tale locuzione, già di per sé indicativa, risulta assolutamente nitida in virtù del mai novellato e mai sostituito terzo comma: a mente del quale esclusivamente "... per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati", perciò superflua da parte della vedova o degli orfani.

In buona sostanza, dunque, alla (omissis) la pensione di reversibilità andava attribuita d'ufficio, nonché a far data dal 14 febbraio 2014: cioè, ai sensi del secondo comma dell'art. 190 del D.P.R. n° 1092/1973, "... dal giorno successivo a quello della morte del dante causa ..." (omissis). E va da sé come il diritto a quella pensione sarebbe stato da lei conservato *usque ad exitum*, cioè sino al 21 febbraio 2015.

10. È poi indubbio che quel credito della (omissis), ineludibilmente sorto non appena deceduto il marito, sia poi confluito nell'asse ereditario di costei: essendo assurdo che il decesso dell'avente diritto ai ratei pregressi di una data pensione possa tradursi, *sic et simpliciter*, in un ingiustificato arricchimento per l'ente pensionistico.

Altresì l'adempimento di quel credito poteva esser preteso dall'erede della

(omissis) alla medesima stregua di qualsiasi altro credito: cioè senza alcuna specifica istanza, se non al fine di evitare il compiersi della prescrizione, la quale, però, deve ribadirsi che nell'odierno giudizio è stata tardivamente eccepita dall'INPS.

Né, ancora, poteva e può addossarsi all'odierna ricorrente l'onere di dimostrare la propria qualità di erede esclusivo (*ex multis*: Cass. n° 11318/2018).

11. Conclusivamente l'INPS va condannata a pagare a (omissis) (omissis) i ratei della pensione di reversibilità di cui, giuridicamente, sua madre (omissis) era divenuta titolare dal 14 febbraio 2014; e che poi sono maturati sino alla fine di febbraio 2015: perché, a fronte del decesso della (omissis) il 21 di detto mese, il quarto comma dell'art. 197 prevede che “in caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione ... non si richiede la restituzione della quota di pensione ... relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata ...”. Inoltre a quei ratei, ovviamente comprensivi della tredicesima mensilità *ratione temporis*, vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo.

12. Infine la soccombenza dell'INPS trae con sé la sua condanna al pagamento delle spese di lite: le quali, in considerazione del tutt'altro che trascurabile valore della controversia, devono liquidarsi in 2.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Infine di tali spese di lite va disposta la distrazione in favore degli avvocati Tiziana Campese e Raffaele Manfrellotti, dichiaratisi antistatari nell'atto di riproposizione dell'odierno giudizio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente

pronunciando in relazione al giudizio n° 74136, riproposto da (omissis)(OMISSIS)contro l'INPS:

- 1) dichiara il diritto di (omissis) all'attribuzione della reversibilità della pensione INPDAP n° 12269597, di cui era titolare (omissis), con decorrenza dal 14 febbraio 2014;
- 2) condanna l'INPS a pagare (omissis) (omissis)i ratei della pensione di reversibilità di cui al punto 1, dal 14 febbraio 2014 sino alla fine di febbraio 2015, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo;
- 3) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA;
- 4) distrae le spese di cui al punto 3 in favore degli avvocati Tiziana Campese e Raffaele Manfredi, dichiaratisi antistatari;
- 5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18 marzo 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 20.08.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli